

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
(Modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2010 e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27.07.2023)

TITOLO PRIMO

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 01

Denuncia dei casi di morte

È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai Direttori di ospedali, di istituti e collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 02

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 N. 285, i medici curanti che hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco entro 24 ore dal decesso la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa, utilizzando l'apposita scheda predisposta annualmente dall'ISTAT, mentre ai medici necroscopi (fatti salvi i casi di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.R. 285/90) spetta il compito di accertare la morte non prima di 15 ore dal decesso, e comunque non dopo le trenta ore;

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3

Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perchè rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5

Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939 n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria locale competente.

ART. 06

Casi di morte per malattia infettiva

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

ART. 07

Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 08

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09/07/1939 n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. 1, 2, 3, 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale competente.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 09

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale od ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

Il Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L., può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva o sospetta di esserlo, od a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dall'Unità sanitaria locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

TITOLO SECONDO

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975 n. 644 e successive modificazioni.

ART. 11

Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

ART. 12

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente.

ART. 14

Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento è ubicato presso camera mortuaria.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del custode del Cimitero.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

L'obitorio è ubicato presso la camera mortuaria.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito od avvolto in lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 16

Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO QUARTO

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17

Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

ART. 18

Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità sanitaria locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta esibito agli organi di vigilanza.

ART. 19

Trasporto con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita

ART. 20

Morti per infortuni od incidenti

I morti per infortunio od altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del Cimitero, od in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22

Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al Cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 23
Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 24
Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 25
Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26
Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con provvedimento del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO QUINTO
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27
Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del Cimitero non può ricevere nel Cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 28
Custodia dei documenti

Gli atti di cui al presente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 29
Ricevimento di salme e resti mortali

Nel Cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, a condizione che le stesse siano nate nel Comune di Introbio, oppure abbiano avuto in vita la residenza nel Comune di Introbio.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

ART. 30

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO SESTO

INUMAZIONI

ART. 31

Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione od a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990 n. 285.

Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

ART. 31 BIS

Sepulture per inumazione in campo comunale

La sepultura può avvenire per inumazione in campo comune individuato ai sensi del presente Regolamento.

La sepultura per inumazione in campo comune è gratuita in caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

In tutti gli altri casi, la predetta sepultura avviene a pagamento da effettuare direttamente alla ditta incaricata dal comune.

Resta inteso che l'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta comunque la gratuità del servizio funebre.

ART. 32

Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il Cimitero deve avere campi destinati alla sepultura per inumazioni, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato regolamento n. 285.

ART. 33

Forma e classe dei campi

I campi per le sepulture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti e dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con le lettere da A a P del piano di distribuzione del Cimitero.

ART. 34

Cippi indicativi

Ogni fossa dei campi di inumazione deve essere costituita da un cippo contraddistinto da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del Cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

ART. 35

Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 36

Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a mt. 2; nella loro parte più profonda debbono avere la lunghezza di mt. 2,20 e larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

I monumenti funebri dovranno avere una misura di mt. 0,80 x mt. 1,80.

ART. 37

Fosse per bambini di età inferiore ai 10 anni

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00; nella parte più profonda una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare di almeno mt. 0,50 da ogni lato.

ART. 38

Modalità di concessione

Le concessioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni quindici (non rinnovabile).

ART. 40

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990 n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 41

Norme riguardanti le sepolture ad inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 42

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a mt. 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche lo sradicamento.

È consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

ART. 43

Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune, alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto od utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO SETTIMO

TUMULAZIONI

ART. 44

Sepulture a tumulazioni

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (vedi tab. alleg. A)
Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

ART. 45

Tipi e durata della concessione

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia); La durata della concessione è fissata in anni novantanove, salvo rinnovi.

b) posti in terra per tombe individuali in muratura;

c) posti in terra per tombe sovrapposte in muratura; La durata della concessione è fissata in anni trenta.

d) colombari o loculi individuali;

e) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali e ceneri; La durata della concessione è fissata in anni trenta.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura sono conformi a quelle previste per i colombari.

ART. 46

Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

ART. 47

Pagamento della concessione - cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali;

È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

ART. 48

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

ART. 49

Decorrenza della concessione - rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di inumazione o tumulazione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno chiederne il rinnovo per un periodo pari a quello stabilito nell'art. 45, che verrà accordato secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle concessioni scadute ma non ancora rinnovate all'entrata in vigore della modifica approvata

ART. 50
Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO OTTAVO

CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 51
Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite su aree di cui ai campi da n. A1 a Z1 e da A2 a G2.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta resa legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla vigente tariffa.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

ART. 52
Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 53
Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta resa legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere altre eventuali notizie che riterrà necessarie e, nel caso di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del responsabile del servizio dell'Unità sanitaria locale competente. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

ART. 54
Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 55
Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 56
Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

ART. 57
Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

ART. 58
Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità sanitaria locale e dall'ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 59
Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

ART. 60
Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO NONO
TOMBE INDIVIDUALI

ART. 61
Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni trenta.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

ART. 62
Sovrapposizione di salme

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 02, sono ammesse soltanto per:

a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

b) fratelli e sorelle consanguinei;

c) coniuge;

È ammesso anche il collocamento in cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario od in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

ART. 63

Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà l'estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario od al successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per l'area.

ART. 64

Manutenzione - revoca - decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli artt. 57 e 60;

TITOLO DECIMO

COLOMBARI

ART. 65

Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX. È ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della tumulazione.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Le cassetine di cui al comma precedente devono essere chiuse con saldatura, e recare il cognome e nome del defunto.

ART. 66

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampada votiva, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.

ART. 67

Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285).

ART. 68

Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni trenta.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. È data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

TITOLO UNDICESIMO

OSSARI E CINERARI

ART. 69

Ossario comune

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 70

Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta, deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario il cognome, il nome, e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni trenta dalla data della stipulazione.

ART. 71

Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è destinato presso loculo a ciò destinato con delibera della Giunta Comunale.

ART. 72

Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel Cimitero un apposito edificio ubicato presso le cellette ossario avente caratteristiche edilizie stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

La concessione ha la durata di anni trenta dalla data della stipulazione.

TITOLO DODICESIMO

CREMAZIONE

ART. 73

Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

ART. 74

Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 75

Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 76

Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in

difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04/01/1968 n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.

ART. 77

Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel Cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO TREDICESIMO

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 78

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 02/07/1934 n. 1265 e successive modifiche.

ART. 79

Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti sotto il controllo del Dirigente del servizio igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 80

Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185 in quanto applicabili.

TITOLO QUATTORDICESIMO
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

ART. 81
Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

ART. 82
Esumazioni straordinarie

Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. (1)

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(1) A meno che non si tratti di un cimitero di Comune montano, il cui regolamento d'igiene consente di procedere a tale operazione nei mesi suindicati.

ART. 83
Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 84
Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice penale.

ART. 85
Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 86
Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nell'operazione di esumazione od estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 70.

ART. 87
Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 88
Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni ed estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

TITOLO QUINDICESIMO

SERVIZI CIMITERIALI

ART. 89
Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spettano al Sindaco. Il Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 90
Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc) l'Ufficio tecnico;

ART. 91
Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'U.S.S.L. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

ART. 92
Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nonché del presente regolamento comunale.

ART. 93
Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 07; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 07, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.;

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia

ART. 94
Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà Comunale, né a quella privata;
 - c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale od a quella privata;
 - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del Cimitero;
 - f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
 - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- Inoltre, ha l'obbligo di ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 1) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - 2) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella ossario;
 - 3) consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO SEDICESIMO

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 95

Orario di apertura del Cimitero

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del Cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel Cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 96

Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio;

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelle degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 97

Prescrizioni particolari

È vietato eseguire i lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 04 novembre.

ART. 98

Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

È vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del Cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;

TITOLO DICIASSETTESIMO

CONTRAVVENZIONI

ART. 99

Contravvenzioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961 n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981 n. 689.

TITOLO DICIOTTESIMO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 100

Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 100 BIS

È data facoltà alla Giunta Comunale per provvedimenti inerenti l'organizzazione interna di aree ed accessi cimiteriali.

ART. 101

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.